



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

***Regolamento comunale
per la videosorveglianza***

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20 maggio 2010)

SOMMARIO

CAPO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

ART. 1	Oggetto e ambito di applicazione	pag.	3
ART. 2	Principi generali e definizioni	pag.	3
ART. 3	Finalità del sistema di videosorveglianza	pag.	4

CAPO SECONDO: CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4	Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza.....	pag.	5
ART. 5	Metodologie di rilevazione.....	pag.	5

CAPO TERZO: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6	Trattamento dei dati personali.....	pag.	6
ART. 7	Titolare, incaricati e responsabile del trattamento	pag.	6
ART. 8	Informativa	pag.	7
ART. 9	Diritti degli interessati	pag.	7
ART. 10	Sicurezza dei dati	pag.	8

CAPO QUARTO: NORME TRANSITORIE

ART. 11	Disposizioni finali.....	pag.	8
ART. 12	Provvedimenti attuativi	pag.	8
ART. 13	Pubblicità del Regolamento.....	pag.	8
ART. 14	Entrata in vigore del Regolamento.....	pag.	8

CAPO PRIMO: PRINCIPI GENERALI.

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato all'interno del territorio del Comune di Mira e collegato alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale.

ART. 2 Principi Generali e definizioni.

1. Il Regolamento è finalizzato a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal *Provvedimento in materia di videosorveglianza* (emanato dal Garante in data 8 aprile 2010), d'ora in avanti denominato "*Provvedimento*". Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza deve essere effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità contenuti nelle disposizioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. **Principio di liceità.** Consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela delle persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti e rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
3. **Principio di necessità.** Prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità. Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza; inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad. es. monitoraggi del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme che impediscono qualsiasi ingrandimento di immagini ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.
4. **Principio di proporzionalità.** La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme). Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
5. **Principio di finalità.** prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lett. b del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici, spazi aperti o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - a. per <<**banca di dati**>>, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento comunale per la videosorveglianza.

- b. per <<**trattamento**>>, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. per <<**dato personale**>>, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d. per <<**titolare**>>, l'Ente locale, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per <<**responsabile**>>, la persona giuridica o fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f. per <<**incaricato**>>, la persona fisica nominata dal responsabile che ha la possibilità d'utilizzare la centrale operativa di controllo;
- g. per <<**interessato**>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. per <<**comunicazione**>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per <<**diffusione**>>, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per <<**dato anonimo**>>, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per <<**blocco**>>, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. per <<**Codice**>> il Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, D.L. 23/02/2009 e sue successive modifiche e d integrazioni;
- m. per <<**Centrale Operativa di controllo**>> il luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.

ART. 3 Finalità del sistema di videosorveglianza.

1. Il sistema di videosorveglianza collocato all'interno del territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Mira, attiene allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale previste dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti ed è destinato a perseguire le seguenti finalità:
 - prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattualità di altre misure;
 - monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
 - rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato all'uopo costituite, per finalità di prevenzione e vigilanza, anche ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
 - rilevazione dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - tutela della sicurezza urbana.
 - attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

CAPO SECONDO: CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

ART. 4 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni tipo "client" di controllo e supervisione collocata presso il Comando di Polizia Locale , di n° 2 postazioni tipo "server" per la gestione del sistema stesso, ubicate presso la sala CED della sede Municipale di Piazza IX Martiri, nonché di un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili.
2. Il sistema funziona tramite una rete di comunicazione dati wireless connessa sia alla centrale operativa di controllo che ai server di gestione . In particolare si utilizzano apparati radiobridge hiperlan , dotati di funzioni per diminuire il rischio di interferenze e ottenere una migliore ripartizione su tutta la banda di frequenza, riducendo altresì l'impatto ambientale grazie al minor inquinamento elettromagnetico prodotto.
3. il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso; può essere costituito da una o più telecamere del tipo fisso e/o mobile e/o a braccio e/o brandeggiante. I relativi elaboratori non sono e non possono essere interconnessi con altri sistemi.
4. La conformazione del sistema di videosorveglianza installato assicura la sola raccolta di immagini indispensabili per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti delle persone e dei luoghi privati.
5. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice.
6. Il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato anche come sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato, opportunamente individuate. In questo caso le immagini raccolte garantiranno la ripresa della targa degli autoveicoli e verranno utilizzate per le sole finalità di vigilanza delle sopraddette aree ad accesso limitato ai fini delle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non dovranno essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto. La loro visione dovrà essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale previa l'adozione di idonee misure atte a rendere non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo. Gli impianti di rilevazione degli accessi stradali dovranno conformarsi alle prescrizioni impartite nel D.P.R. 250/1999, pertanto verrà assicurata la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 D.P.R. n. 250/1999). I dati stessi saranno conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo ai fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

ART. 5 Metodologie di rilevazione.

1. Il sistema di videosorveglianza in dotazione al Comune di Mira prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. Per i controlli e regolamentazione del traffico veicolare in aree soggette ad intenso flusso di circolazione stradale, ove la tempestività di intervento è requisito indispensabile per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e per salvaguardare la sicurezza stradale, in alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor.
3. La centrale operativa di controllo è ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale.

CAPO TERZO: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

ART. 6 Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 - conservati, con riferimento alla finalità di tutela della sicurezza urbana, per un periodo di sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
3. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede automaticamente alla cancellazione dei dati conservati mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati, trattati in modo lecito e secondo correttezza;
4. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti la vigilanza ed il controllo delle zone a traffico limitato ZTL, la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal vigente codice della Strada, con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999. Verrà limitata la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione. I dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo ai fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

ART. 7 Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento.

1. Titolare del trattamento dei dati è, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Mira, nella persona del Sindaco pro-tempore.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Titolare del trattamento, adempie agli obblighi di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali, rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del Codice.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati, così come definito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designato dal Titolare con specifico provvedimento ed individuato nel Comandante la Polizia Locale del Comune di Mira.
4. Il Responsabile del trattamento dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
4. Spetta al Responsabile del trattamento vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il Responsabile del trattamento individua con proprio provvedimento, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da esso impartite.
6. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal Responsabile.

ART. 8 Informativa.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal *Codice* e dal *Provvedimento in materia di videosorveglianza*, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei.
2. Il Responsabile del trattamento, all'atto dell'installazione delle telecamere, assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita, conformi al modello semplificato di informativa "minima" riportato in fac-simile nell'allegato 1 al *Provvedimento in materia di videosorveglianza* dell'8 aprile 2010. Detti cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
Ove fossero collocate più telecamere e in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto sarà collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.
3. Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART. 9 Diritti degli interessati.

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto di conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché di esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.
2. In particolare l'interessato ha diritto di:
 - a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
 - b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati;
 - c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
 - d) ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.Con riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati agli artt. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 196/2003, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente regolamento ed evase dallo stesso nel termine massimo di 30 giorni dal loro ricevimento.

ART. 10 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente, anche in relazione alla trasmissione di immagini. La trasmissione tramite la rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese dagli apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza; le stesse cautele sono osservate per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
2. Ai locali interessati dalla collocazione degli apparati tecnici del sistema di videosorveglianza (centrale operativa di controllo ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale e sala CED presso la sede Municipale) possono accedere oltre al Sindaco o suo delegato, in qualità di titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati. Previa presenza del Responsabile del trattamento o incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. L'accesso di cui sopra deve avvenire alla presenza dell'Amministratore di sistema o del Responsabile CED. La sala di controllo e la sala CED sono sistematicamente chiuse a chiave ed ubicate in locali non accessibili al pubblico.

CAPO QUARTO: NORME TRANSITORIE.

ART. 11 Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004* .

ART. 12 Provvedimenti attuativi.

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 13 Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata nel sito internet istituzionale, trasmessa ai Dirigenti nonché al Comando Polizia Locale ed all'U RP.

ART. 14 Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.